

Bruxelles, 28 novembre 2024  
(OR. en)

16120/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0055(COD)**

---

---

**TRANS 508  
CODEC 2203  
JAI 1743  
CATS 116  
COPEN 515**

## **NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15262/24
n. doc. Comm.:	6796/23
Oggetto:	Proposta di direttiva sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida – Orientamento generale

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Ogni anno in tutto il mondo muoiono sulle strade 1,19 milioni di persone e si stima che per ogni decesso altre cinque persone subiscano lesioni gravi con conseguenze che cambiano la vita<sup>1</sup>. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite mirano a dimezzare il numero delle vittime della strada a livello mondiale entro il 2030. In media, l'Unione vanta il tasso più basso di vittime, ma la tendenza al ribasso ha subito uno stallo negli ultimi anni.

---

<sup>1</sup> Fonte: Fondo delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale.

2. Uno dei principali obiettivi della politica dei trasporti dell'Unione è quello di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni stradali commesse nell'Unione. Nella riunione informale dei ministri dei Trasporti tenutasi a La Valletta nel marzo 2017<sup>2</sup>, gli Stati membri hanno chiesto di intervenire sulla questione del riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della patente di guida dei conducenti non residenti: *"i ministri dei Trasporti degli Stati membri invitano la Commissione a: [...] esaminare la possibilità di rafforzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di sicurezza stradale ponendo un accento particolare sulla cooperazione degli Stati membri in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni di ritiro della patente di guida dei conducenti non residenti, senza pregiudicare la base o le basi giuridiche appropriate delle relative proposte"*.
3. Il meccanismo di riconoscimento reciproco istituito dalla decisione quadro 2008/947/GAI prevede il riconoscimento bilaterale delle sanzioni penali e non riguarda esplicitamente le decisioni di ritiro della patente di guida. Inoltre, nella causa C-266/21<sup>3</sup>, la Corte ha statuito che *"soltanto la direttiva 2006/126 disciplina la situazione nella quale uno Stato membro sospende, in virtù della propria normativa nazionale e a motivo di infrazioni commesse nel proprio territorio, il diritto di guidare del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, stabilendo che l'effetto di tale sospensione è limitato a questo solo territorio"*. Ai sensi della direttiva 2006/126, gli Stati membri in cui non è stata rilasciata la patente di guida possono limitare il diritto di guidare solo per quanto riguarda il proprio territorio, in linea con il principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia.

---

<sup>2</sup> [https://eumos.eu/wp-content/uploads/2017/07/Valletta\\_Declaration\\_on\\_Improving\\_Road\\_Safety.pdf](https://eumos.eu/wp-content/uploads/2017/07/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf).

Nel giugno 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla sicurezza stradale con cui si approva la dichiarazione di La Valletta (documento ST 9994/17).

<sup>3</sup> Sentenza del 6 ottobre 2022, *Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)/HV*, C-266/21, ECLI:EU:C:2022:754, punto 36.

4. Poiché è emerso che l'attuale quadro giuridico dell'UE non garantisce in misura sufficiente l'obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della patente di guida di conducenti non residenti all'interno dell'Unione, il 1° marzo 2023 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (la "proposta") nell'ambito del pacchetto sulla sicurezza stradale. La proposta mira a prevenire l'impunità relativa dei trasgressori non residenti che commettono infrazioni stradali gravi. Ai sensi della proposta, lo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida del trasgressore ("Stato membro di emissione") sarà tenuto ad attuare, a determinate condizioni e conformemente alla propria legislazione nazionale, la decisione di ritiro della patente di guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa una grave infrazione in materia di sicurezza stradale ("Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione").

## **II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI**

5. Il Parlamento europeo ha designato la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) quale commissione responsabile dell'esame della proposta e ha nominato Petar Vitanov (BG, S&D) relatore nel corso della nona legislatura del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2024. Matteo Ricci (IT, S&D) è stato nominato relatore nel corso della decima legislatura del Parlamento europeo.
6. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere il 14 giugno 2023. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere. Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 14 giugno 2023.
7. Il Parlamento portoghese e il Senato ceco hanno adottato risoluzioni, rispettivamente, il 17 maggio 2023 e il 31 maggio 2023.

### **III. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO E DEI SUOI ORGANI PREPARATORI**

8. La Commissione ha presentato il pacchetto sulla sicurezza stradale in modo esaustivo nella riunione del gruppo "Trasporti terrestri" del 2 marzo 2023, durante la presidenza svedese. La valutazione d'impatto è stata quindi presentata e discussa l'8 marzo 2023 e l'esame articolo per articolo in sede di gruppo è iniziato il 26 aprile 2023. Il 3 luglio 2023 la presidenza spagnola ha inviato un questionario alle delegazioni al fine di ottenere una panoramica dei sistemi esistenti negli Stati membri e dei principali problemi di attuazione da prevedere<sup>4</sup>.
9. In seguito alla richiesta di varie delegazioni, il 28 febbraio 2024 il servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere sulla base giuridica della proposta e sulla nozione di "effetto a livello di Unione"<sup>5</sup>. Il servizio giuridico del Consiglio ha confermato che l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la base giuridica corretta per la proposta.
10. Tuttavia, il servizio giuridico del Consiglio ha messo in dubbio la validità della nozione di "effetto a livello di Unione", quale proposto dalla Commissione, in quanto uno Stato membro non è in grado di fare in modo che le sue decisioni nazionali di ritiro della patente di guida siano attuate dagli altri Stati membri. Il servizio giuridico del Consiglio ha suggerito, come approccio alternativo all'effetto a livello di Unione, di basarsi sui meccanismi di riconoscimento reciproco della nuova direttiva concernente la patente di guida al fine di conseguire gli stessi obiettivi della proposta<sup>6</sup>.
11. La presidenza belga ha rispecchiato tale approccio in un nuovo testo di compromesso che è stato discusso in sede di gruppo "Trasporti terrestri" del 7 e 28 maggio 2024 e presentato al Coreper nell'ambito di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori il 12 giugno 2024<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Doc. WK 8793/23.

<sup>5</sup> Doc. ST 7060/24.

<sup>6</sup> Il documento ST 16345/23 (orientamento generale del Consiglio) è stato utilizzato come riferimento per il testo della futura direttiva concernente la patente di guida.

<sup>7</sup> Doc. ST 11006/24.

12. Sebbene le norme sulle decisioni di ritiro della patente di guida siano integrate nella nuova direttiva concernente la patente di guida, le due procedure legislative dovrebbero essere svolte separatamente, tenendo conto, tra l'altro, del fatto che, in linea con il suo diritto d'iniziativa, questa era anche l'intenzione della Commissione. Secondo l'approccio scelto, la procedura legislativa per la proposta non dipende da quella seguita per la nuova direttiva concernente la patente di guida<sup>8</sup>. In pratica, si presume che la nuova direttiva concernente la patente di guida sarà approvata e adottata in primo luogo dal colegislatore, nel quadro della procedura legislativa ordinaria 2023/0053 (COD). Per quanto concerne il merito, qualora alcuni aspetti della nuova direttiva concernente la patente di guida, pertinenti anche per la direttiva sulle decisioni di ritiro della patente di guida, dovessero essere modificati rispetto all'orientamento generale del Consiglio sulla nuova direttiva concernente la patente di guida, il mandato negoziale del Consiglio relativo alla direttiva sulle decisioni di ritiro della patente di guida potrebbe essere adattato nel contesto dei negoziati di trilogo.
13. Poiché la maggioranza delle delegazioni ha accolto con favore l'approccio suggerito dal servizio giuridico del Consiglio e ha sostenuto l'idea di introdurre le nuove norme mediante una modifica della nuova direttiva concernente la patente di guida, la presidenza ungherese ha ulteriormente sviluppato il compromesso seguendo lo stesso approccio. Nel complesso, la proposta è stata discussa 15 volte in sede di gruppo "Trasporti terrestri". Altre modifiche importanti rispetto alla proposta sono sintetizzate nei paragrafi seguenti.
14. La proposta non richiede l'armonizzazione delle norme nazionali. I diversi tipi di decisioni di ritiro della patente di guida sono stati chiaramente definiti e sono stati effettuati adeguamenti in modo che tutti gli Stati membri possano attuare la direttiva anche quando determinati tipi di decisioni di ritiro della patente di guida non esistono nel loro sistema nazionale (articoli 2 e 12 quater).
15. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, sono state escluse dall'ambito di applicazione della direttiva le decisioni di ritiro della patente di guida prese per una durata inferiore a tre mesi e per le quali il periodo rimanente è inferiore a un mese (articolo 12 bis, paragrafo 1).

---

<sup>8</sup> Un esempio recente di modifiche parallele della stessa normativa è costituito dalla direttiva (UE) 2023/959, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814, che è stata negoziata contestualmente alla direttiva (UE) 2023/958, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

16. Per lo stesso motivo, le informazioni contenute nella notifica della decisione di ritiro della patente di guida e la quantità di informazioni che lo Stato membro di emissione e lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione sono tenuti a scambiarsi sono state limitate al minimo necessario (articolo 12 bis, paragrafo 4). Tuttavia, lo Stato membro di emissione e lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione hanno la possibilità di scambiarsi ulteriori informazioni se necessario.
17. Tutte le informazioni sono scambiate in un formato digitale sicuro, attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida (RESPER) e l'uso di codici e informazioni strutturate è privilegiato (articolo 19, paragrafo 3 bis). La Commissione è stata incaricata di stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato e il contenuto del certificato standard per la notifica delle decisioni di ritiro di patenti di guida al fine di facilitare un alto grado di automatizzazione. I dati personali da scambiare sono limitati a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva.
18. Il punto o i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri ai fini della direttiva avranno accesso a RESPER e assicureranno la cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida (considerando 25 e 25 bis e articolo 19). Alla luce del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri definiscono le proprie procedure interne al fine di conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'attuazione della direttiva (considerando 6).
19. In seguito alla richiesta di varie delegazioni di razionalizzare l'attuazione della proposta, i motivi di deroga obbligatori sono stati limitati a quelli che lo Stato membro può verificare immediatamente (articolo 12 quinquies). Nel recepire la direttiva, gli Stati membri mantengono la flessibilità di decidere se i motivi di deroga non obbligatori debbano essere sistematicamente oggetto di valutazione oppure debbano essere valutati solo qualora sussista un fondato motivo per ritenere che potrebbero applicarsi. Come elemento di contesto, va osservato che tale approccio è già adottato in altri strumenti giuridici del diritto dell'UE nei casi in cui tutti i motivi di deroga sono facoltativi, ad esempio nell'ambito delle decisioni quadro GAI<sup>9</sup>. In ogni caso, il conducente ha sempre la possibilità di ricorrere a mezzi di impugnazione per quanto riguarda la valutazione e l'applicazione dei motivi di deroga da parte dello Stato membro di emissione, conformemente al rispettivo diritto nazionale.

---

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo 7 della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16), nonché l'articolo 11 della decisione quadro 2008/947/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

20. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione conserva la possibilità, conformemente alle proprie norme nazionali e con effetti limitati al suo territorio, di applicare le decisioni di ritiro della patente di guida e qualsiasi eventuale condizione complementare ivi stabilita fino a quando il conducente non vi ottemperi. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può anche imporre un periodo in cui è fatto divieto di rilasciare nuovamente una patente di guida durante il quale può decidere di non riconoscere la patente di guida nuovamente rilasciata nello Stato membro di emissione (articolo 12 quater, paragrafo 5).
21. Per contro, lo Stato membro di emissione conserva la possibilità di valutare l'idoneità e le competenze in materia di guida del conducente e, sulla base di tale valutazione, di adottare tutte le misure ritenute appropriate conformemente al rispettivo diritto nazionale (articolo 12 quater, paragrafo 6).
22. Le disposizioni della direttiva relative al riottenimento della patente di guida o alla richiesta di una nuova patente dopo un ritiro sono state allineate alla nuova direttiva concernente la patente di guida (articolo 12 quater, paragrafo 1). Se il conducente ha la sua residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, quest'ultimo ha il diritto di sostituire la patente ai fini dell'applicazione della decisione di ritiro della patente di guida. Se il conducente ha la sua residenza normale in un altro Stato membro, lo Stato membro di residenza normale è responsabile del rilascio di una nuova patente di guida, tenuto conto delle informazioni messe a disposizione dallo Stato membro di emissione in RESPER.
23. È introdotta una clausola di riesame, in particolare per valutare la possibilità di estendere l'applicazione della direttiva ad altre infrazioni alla guida o alle decisioni di ritiro della patente di guida prese in relazione a infrazioni commesse a più riprese dallo stesso conducente (articolo 20, paragrafo 1). La relazione di riesame della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa relativa a un'ulteriore revisione della direttiva.
24. La quantità e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione sono state ridotte (articolo 20, paragrafo 2) e il periodo di recepimento è stato esteso a tre anni.
25. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo il 27 novembre 2024 in preparazione del Consiglio. Il testo ha ricevuto il sostegno di tutti gli Stati membri. Il rappresentante della Commissione ha espresso sostegno per il lavoro della presidenza.

#### **IV. CONCLUSIONE**

26. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" a concordare, in occasione della sessione del 5 dicembre 2024, un orientamento generale sul testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota.
-

2023/0055 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
su determinate decisioni di ritiro della patente di guida, che modifica  
la [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA]**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. Nel quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030<sup>3</sup>, la Commissione si è impegnata nuovamente a conseguire l'obiettivo ambizioso di avvicinarsi all'azzeramento delle morti e dei feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050 (obiettivo "zero vittime", Vision Zero), nonché l'obiettivo a medio termine di riduzione del 50 % delle morti e dei feriti gravi entro il 2030.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> SWD(2019)283 final.

- (2) Per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, i ministri dei Trasporti degli Stati membri, nella dichiarazione di La Valletta del 29 marzo 2017 sulla sicurezza stradale, hanno invocato il rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di sicurezza stradale, con particolare attenzione alla necessità di collaborazione degli Stati membri in merito al riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della patente di guida dei conducenti non residenti.
- (3) Per effetto della libera circolazione delle persone e dell'aumento del traffico stradale internazionale, le decisioni di ritiro della patente di guida sono spesso prese da Stati membri diversi da quello in cui il conducente risiede abitualmente o in cui è stata rilasciata la patente di guida.
- (4) Ad oggi uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il conducente può adottare provvedimenti conformemente alla sua normativa nazionale e a seguito di un comportamento illecito sul suo territorio da parte del titolare di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro. Tali provvedimenti comportano la negazione del riconoscimento della validità delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e, pertanto, una limitazione del diritto di guidare della persona interessata. L'ambito di applicazione di tali provvedimenti è tuttavia limitato al territorio dello Stato membro in cui si è verificato il comportamento illecito e il loro effetto si limita al mancato riconoscimento della validità della data patente specifica all'interno di tale territorio. Pertanto, in mancanza di interventi da parte dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida, quest'ultima continua ad essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. Un tale scenario impedisce di raggiungere un livello più elevato di sicurezza stradale nell'Unione. I conducenti interdetti dalla guida in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida non dovrebbero essere esenti dagli effetti di tale provvedimento quando si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.
- (5) Al fine di garantire un livello elevato di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione, è necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida del trasgressore, a seguito di infrazioni alla guida che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- (6) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia richiedere l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla definizione delle infrazioni stradali, alla loro natura giuridica e alle sanzioni ad esse applicabili. In particolare, l'attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida nello Stato membro di emissione dovrebbe essere perseguita indipendentemente dal fatto che le misure nazionali imposte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione siano classificate come amministrative o penali. In linea con il principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri dovrebbero stabilire le proprie procedure interne, nei limiti delle rispettive legislazioni nazionali, al fine di conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'attuazione della presente direttiva.

- (7) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e sul riconoscimento reciproco delle relative decisioni giudiziarie. Non dovrebbe inoltre pregiudicare la possibilità, per le autorità giudiziarie degli Stati membri, di eseguire le decisioni che hanno emesso, in particolare quelle di natura penale. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da altre normative applicabili dell'Unione, in particolare dalle decisioni quadro 2008/947/GAI<sup>4</sup> e 2005/214/GAI<sup>5</sup> del Consiglio, né i diritti di indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE<sup>6</sup>, 2012/13/UE<sup>7</sup>, 2013/48/UE<sup>8</sup>, (UE) 2016/343<sup>9</sup>, (UE) 2016/800<sup>10</sup> e (UE) 2016/1919<sup>11</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>4</sup> Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

<sup>5</sup> Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

<sup>6</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

<sup>7</sup> Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

<sup>8</sup> Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

<sup>11</sup> Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (8) Lo scopo preciso della presente direttiva è consentire all'Unione di perseguire l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale nell'UE. Come indicato dalla Corte di giustizia, le misure volte a migliorare la sicurezza stradale rientrano nella politica dei trasporti e possono essere adottate sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato<sup>12</sup>, purché rientrino nella nozione di "misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti" ai sensi di tale disposizione<sup>13</sup>.
- (9) Le decisioni di ritiro della patente di guida derivanti da infrazioni alla guida che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono comportare la revoca, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare del trasgressore. È pertanto opportuno che mediante l'applicazione di queste misure da parte dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida si consegua l'attuazione nell'Unione della decisione di ritiro della patente di guida.
- (10) Poiché la guida in stato di ebbrezza (guida con tasso alcolemico del sangue superiore al valore massimo consentito dalla legge), l'eccesso di velocità (superamento dei limiti di velocità in vigore per la strada o il tipo di veicolo in questione) e la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti costituiscono le cause principali degli incidenti stradali e degli incidenti mortali nell'Unione, è opportuno prevedere la massima diligenza possibile per i casi relativi a tali infrazioni, che ai fini della presente direttiva dovrebbero pertanto essere considerate "infrazioni alla guida". Inoltre, data la loro gravità, anche le infrazioni stradali che provocano la morte o lesioni personali gravi della vittima dovrebbero essere considerate infrazioni alla guida rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Una decisione di ritiro della patente di guida necessita dell'identificazione esatta del conducente che ha commesso l'infrazione alla guida che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbe essere presa sulla base di una responsabilità oggettiva quale il fatto di essere il proprietario del veicolo.

---

<sup>12</sup> GU C 202 del 7.6.2016.

<sup>13</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, C-43/12, EU:C:2014:298, punto 43.

- (10 bis) I sistemi sanzionatori a punti nazionali in virtù dei quali il titolare di una patente di guida perde o accumula punti in relazione alla commissione di determinate infrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le decisioni di ritiro della patente di guida dovrebbero essere notificate solo allo Stato membro di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva laddove tali decisioni siano state prese in seguito alla commissione di un'infrazione alla guida quale definita nella presente direttiva.
- (11) Le decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro in merito a una persona che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro dovrebbero avere effetto in tutto il territorio dell'Unione, in termini analoghi a quelle previste per le persone titolari di una patente di guida rilasciata da tale Stato membro. Anche alla luce del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere come conseguire al meglio tale risultato conformemente al loro diritto nazionale.
- (12) Lo Stato membro che prende la decisione di ritiro della patente di guida ("Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione") dovrebbe notificare senza ritardo allo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata ("Stato membro di emissione") qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida presa per una durata di almeno tre mesi nei confronti di tale persona, e per la quale, al momento della notifica, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito della decisione di ritiro della patente di guida è superiore a un mese, al fine di attivare le procedure necessarie per garantire l'attuazione della decisione di ritiro della patente nello Stato membro di emissione. Tale notifica dovrebbe essere trasmessa in formato elettronico mediante un certificato standard, al fine di garantire uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace tra gli Stati membri.

- (13) Il certificato standard dovrebbe contenere una serie minima di dati che consentano la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare l'autorità dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione che prende la decisione di ritiro della patente di guida, l'infrazione alla guida commessa, la conseguente decisione di ritiro della patente di guida e la persona interessata. A tal fine, è opportuno che la Commissione aggiorni i codici di cui all'allegato I, parte E, mediante un atto delegato adottato a norma della presente direttiva, affinché tali codici siano disponibili con largo anticipo rispetto alla data di recepimento della presente direttiva. Fornendo solo queste informazioni, il certificato standard può garantire l'efficacia senza obbligare gli Stati membri a condividere quantità sproporzionate o eccessive di informazioni.
- (13 bis) Tale certificato dovrebbe inoltre essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro di emissione, al fine di garantirne il trattamento rapido da parte del destinatario.
- (14) L'imposizione di decisioni di ritiro della patente di guida a seguito di comportamenti illeciti contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza stradale nell'Unione. Sulla base del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, le misure relative alla revoca, all'annullamento, alla sospensione o alla limitazione di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione possono essere automaticamente eseguite da tutti gli altri Stati membri, dato che il trasgressore non è in misura di presentare un documento valido per la verifica dei suoi diritti di guida. Al momento della notifica della decisione di ritiro della patente di guida, a meno che non si applichi o sia invocato un motivo di deroga, lo Stato membro di emissione dovrebbe pertanto adottare le misure appropriate per attuare la decisione di ritiro della patente di guida.

- (15) La misura adottata dallo Stato membro di emissione dovrebbe variare a seconda della natura specifica della decisione di ritiro della patente di guida. Dato che hanno necessariamente conseguenze diverse, la revoca, la sospensione o la limitazione di una patente di guida o del diritto di guidare richiedono l'attuazione di procedure diverse nel rispetto delle competenze degli Stati membri coinvolti. In particolare, per quanto riguarda specificamente la revoca, la persona interessata dovrebbe avere la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o di chiederne una nuova in conformità delle disposizioni della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA]. Ove la possibilità della revoca non sia contemplata nello Stato membro di emissione, quest'ultimo dovrebbe sospendere la patente di guida, valutare l'idoneità o le competenze in materia di guida del conducente e adottare tutte le misure ritenute appropriate sulla base di tale valutazione. Per quanto riguarda la sospensione o la limitazione, è opportuno garantire che sia attuata soltanto la durata di tali misure, anche nei casi in cui la decisione di ritiro della patente di guida preveda condizioni complementari, in quanto l'obiettivo principale delle misure è impedire temporaneamente o parzialmente alla persona interessata di guidare e non determinare in che modo tale persona dovrebbe riottenere il suo diritto di guidare nello Stato membro di emissione. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di valutare se la persona interessata dalla decisione di ritiro della patente di guida rappresenti un rischio per la sicurezza stradale e di adottare misure di conseguenza.
- (15 bis) Qualora uno Stato membro prenda una decisione di ritiro della patente di guida che interessa una persona la cui residenza normale si trova in tale Stato membro, ma che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, esso ha il diritto di sostituire la patente ai fini dell'applicazione di tale decisione di ritiro della patente di guida. Quando lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione revoca la patente di guida di una persona avente la residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro di residenza normale dovrebbe essere responsabile del rilascio di una nuova patente di guida, tenuto conto delle informazioni messe a disposizione dallo Stato membro di emissione nella rete dell'UE delle patenti di guida, cui si fa riferimento nella [nuova direttiva concernente la patente di guida].

- (16) Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe poter continuare ad applicare, conformemente alle proprie norme nazionali e con effetti limitati al suo territorio, le decisioni di ritiro della patente di guida e qualsiasi eventuale condizione complementare ivi stabilita fino a quando la persona interessata non vi ottemperi. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può anche imporre obblighi concernenti la scadenza di un periodo di tempo determinato – ad esempio, periodi in cui è fatto divieto di rilasciare nuovamente una patente di guida o ottenerne una nuova – che non dovrebbero essere considerati condizioni complementari ai sensi della presente direttiva. Durante un tale periodo di divieto, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può decidere di non riconoscere la patente di guida nuovamente rilasciata o riottenuta nello Stato membro di emissione. Tuttavia, dopo la scadenza di un tale periodo di divieto, una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione, anche se rilasciata durante il periodo in questione, dovrebbe essere riconosciuta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
- (16 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della [nuova direttiva concernente la patente di guida], le quali stabiliscono che una patente di guida dovrebbe essere considerata limitata, sospesa, revocata o annullata finché la persona interessata non soddisfa le condizioni imposte dallo Stato membro di emissione alle quali deve conformarsi per poter recuperare la patente di guida o per poterne chiedere una nuova. Qualora una patente di guida sia rilasciata per errore a un candidato che non ancora non soddisfa tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter rifiutarne il riconoscimento, anche al termine di un periodo di divieto.
- (17) Qualora lo Stato membro di emissione adotti misure per l'attuazione della decisione di ritiro della patente di guida e successivamente rivaluti se la persona interessata è idonea al riottenimento della patente di guida o del diritto di guidare, tale valutazione dovrebbe essere riconosciuta in tutta l'Unione e quindi anche nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, se del caso al termine di un determinato periodo di tempo imposto nell'ambito di una decisione di ritiro della patente dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
- (18) L'applicazione di misure da parte dello Stato membro di emissione dovrebbe servire a fare in modo che la decisione di ritiro della patente di guida sia attuata e non sia necessaria una nuova valutazione dei fatti che hanno portato alla decisione.

- (18 bis) Al fine di garantire che l'attuazione di una decisione di ritiro della patente di guida non sia contraria al principio di proporzionalità, ai diritti fondamentali o alle eccezioni previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, è opportuno stabilire determinati motivi di deroga dall'obbligo di adozione di misure per lo Stato membro di emissione. Per quanto riguarda i motivi di deroga non obbligatori, gli Stati membri possono decidere che tali motivi siano sistematicamente oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente oppure che siano valutati solo qualora sussista un fondato motivo per ritenere che potrebbero applicarsi. In ogni caso, la persona interessata dalla decisione di ritiro della patente di guida dovrebbe sempre avere la possibilità di ricorrere a mezzi di impugnazione per quanto riguarda la valutazione e l'applicazione dei motivi di deroga da parte dello Stato membro di emissione, conformemente al rispettivo diritto nazionale.
- (19) Nell'interesse della sicurezza stradale e al fine di garantire la certezza del diritto per la persona interessata e per lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro di emissione dovrebbe attuare le decisioni di ritiro della patente di guida o applicare un motivo di deroga senza indebito ritardo, e in ogni caso entro gli eventuali termini imposti dalla normativa nazionale per prendere una decisione di ritiro della patente di guida. Lo Stato membro di emissione dovrebbe informare lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione in merito al periodo e ai motivi del ritardo.
- (20) La corretta attuazione della presente direttiva presuppone una comunicazione stretta, rapida ed efficace tra le autorità nazionali competenti. Tutte le comunicazioni tra lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione ai fini dell'attuazione di una decisione di ritiro della patente di guida dovrebbero avvenire attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida di cui alla [nuova direttiva concernente la patente di guida]. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto consultarsi reciprocamente ogniqualvolta necessario. Inoltre, in casi specifici ben definiti, sia lo Stato membro di emissione che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbero fornirsi reciprocamente e senza indugio informazioni importanti relative all'applicazione della presente direttiva. Ciò dovrebbe valere per l'adozione di misure che danno attuazione alle decisioni di ritiro della patente di guida, alle decisioni adottate per motivi di deroga, al completamento delle decisioni di ritiro della patente di guida e a qualsiasi circostanza che incida sulle decisioni di ritiro della patente di guida adottate inizialmente.

- (21) In seguito a una notifica di decisione di ritiro della patente di guida cui ha dato attuazione, lo Stato membro di emissione dovrebbe informare senza indugio la persona interessata, al fine di consentire l'esercizio di diritti fondamentali quali il diritto di essere ascoltato e di impugnare le misure prese dallo Stato membro di emissione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati contro le misure adottate a norma della presente direttiva nonché garantire che siano fornite informazioni su tali mezzi di impugnazione quando essi diventano applicabili, e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzati efficacemente. Tuttavia, la decisione di ritiro della patente di guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non può essere impugnata nell'ambito di un'azione promossa nello Stato membro di emissione.
- (23) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. La legislazione dell'Unione in materia, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nel contesto della presente direttiva conformemente al rispettivo ambito di applicazione.
- (24) La presente direttiva stabilisce la base giuridica per lo scambio di dati personali al fine di dare attuazione alle decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione. Tale base giuridica è in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e, se del caso, con l'articolo 10 del regolamento (CE) 2016/679 e con l'articolo 8 della direttiva 2016/680. I dati personali da scambiare con lo Stato membro di emissione dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dell'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
- (25) Per permettere uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare uno o più punti di contatto nazionali ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti in materia di applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida di cui alla presente direttiva, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile.

- (25 bis) Gli Stati membri possono designare uno o più punti di contatto nazionali e autorità competenti ai fini dell'adempimento dei compiti necessari all'attuazione della presente direttiva e possono definire norme che regolano la cooperazione tra tali entità nazionali, al fine di facilitare l'attuazione efficace della direttiva.
- (25 ter) Ai fini dell'efficacia dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti accertino il diritto di guidare, in particolare laddove sussista il dubbio che il conducente in questione sia già oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida, tenendo conto dei casi in cui le patenti di guida non sono state trattenute materialmente.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente dati statistici sull'applicazione della presente direttiva e trasmetterli alle Commissioni, inizialmente quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni cinque anni.
- (27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e il contenuto del certificato standard per la notifica delle decisioni di ritiro di patenti di guida. Gli atti di esecuzione dovrebbero essere tesi a facilitare un alto grado di automatizzazione per quanto riguarda il trattamento delle notifiche da parte dello Stato membro di emissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (28) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida derivanti da infrazioni alla guida che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, con l'obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza stradale nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea<sup>15</sup>. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la [nuova direttiva concernente la patente di guida].
- (30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 giugno 2023,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>15</sup> GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13.

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

## *Articolo 1*

La [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA] è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) la notifica e l'attuazione di una decisione di ritiro della patente di guida presa a seguito della commissione di una delle infrazioni alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies), in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale.";

2) all'articolo 2, il punto 12) è così modificato:

"12) "decisione di ritiro della patente di guida": qualsiasi decisione di un'autorità competente che comporti la revoca, l'annullamento, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore<sup>17</sup> e che è divenuta esecutiva, indipendentemente dal fatto che sia qualificata come misura amministrativa o penale. La misura può configurarsi come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza;"

3) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:

"12 bis) "revoca": la revoca della patente di guida o del suo riconoscimento, ovvero del diritto di guidare, secondo la definizione della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, laddove la patente di guida sia revocata per altri motivi, dello Stato membro che revoca la patente di guida o il suo riconoscimento;

12 ter) "sospensione": la limitazione temporanea della validità della patente di guida o del suo riconoscimento, ovvero del diritto di guidare, per un determinato periodo di tempo, o per un determinato periodo di tempo cui si aggiunge l'adempimento di condizioni complementari, secondo la definizione della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, laddove la validità della patente di guida sia limitata temporaneamente per altri motivi, dello Stato membro che sospende la patente di guida o il suo riconoscimento;

---

<sup>17</sup> Quale definito all'articolo 2, punto 4), della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA].

- 12 quater) "limitazione": la limitazione parziale della validità della patente di guida o del suo riconoscimento, ovvero del diritto di guidare, per un determinato periodo di tempo o subordinatamente all'adempimento di condizioni complementari, o una combinazione di entrambi, secondo la definizione della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, laddove la validità della patente di guida sia limitata parzialmente per altri motivi, dello Stato membro che limita la patente di guida o il suo riconoscimento;
- 12 quinquies) "annullamento": l'invalidamento della patente di guida, del suo riconoscimento o del diritto di guidare, per ragioni amministrative quali il non rispetto dei criteri per il rilascio della patente di guida o l'acquisizione della patente di guida con mezzi fraudolenti, secondo la definizione della legislazione nazionale dello Stato membro che invalida la patente di guida o il suo riconoscimento;
- 12 sexies) "condizioni complementari": condizioni, diverse dalla scadenza di un periodo di tempo determinato, che la persona interessata da una decisione di ritiro della patente di guida deve o può soddisfare per recuperare il diritto di guidare o la patente di guida, o per facilitare tale recupero;
- 12 septies) "Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione": lo Stato membro in cui viene commessa l'infrazione;
- 12 octies) "Stato membro di emissione": lo Stato membro che rilascia la patente di guida;
- 12 nonies) "infrazione alla guida": una delle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
- a) guida in stato di ebbrezza come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>;
  - b) eccesso di velocità come definito all'articolo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2015/413;
  - c) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti come definita all'articolo 3, lettera h), della direttiva (UE) 2015/413;
  - d) comportamento che viola norme sulla circolazione stradale e che ha provocato, con un veicolo a motore, morte o lesioni personali gravi di un'altra persona, secondo la definizione della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;"

---

<sup>18</sup> Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

4) è aggiunto l'articolo 12 bis:

*"Articolo 12 bis*

**Obbligo di notifica delle decisioni di ritiro della patente di guida**

1. Previo accertamento, se del caso, del fatto che la residenza normale della persona interessata dalla decisione di ritiro della patente di guida non si trova nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione notifica senza indebito ritardo allo Stato membro di emissione la decisione di ritiro della patente di guida qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la decisione di ritiro della patente di guida costituisce una revoca, una sospensione o una limitazione della patente di guida o del diritto di guidare;
  - b) la decisione di ritiro della patente di guida è stata presa a seguito della commissione di una infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies), conformemente alle norme nazionali dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
  - c) la decisione di ritiro della patente di guida non è più impugnabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
  - d) qualora la decisione di ritiro della patente di guida sia presa per un periodo di tempo determinato, la sua durata è di almeno tre mesi;
  - e) al momento della notifica, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito della decisione di ritiro della patente di guida è superiore a un mese;
  - f) la persona interessata non ha la sua residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e non è in possesso di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
  - g) la persona interessata dalla decisione di ritiro della patente di guida è stata identificata quale il conducente che ha commesso un'infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

3. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato standard relativo alla decisione di ritiro della patente di guida all'autorità competente dello Stato membro di emissione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 bis, della presente direttiva. Anche la decisione di ritiro della patente di guida e la patente di guida della persona interessata da tale decisione, se è stata sequestrata, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione all'autorità competente dello Stato membro di emissione.
4. Il certificato standard relativo alla decisione di ritiro è trasmesso in formato elettronico. Il certificato contiene almeno le seguenti informazioni strutturate:
  - a) nome e indirizzo dell'autorità competente che ha preso la decisione di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
  - b) tipo di infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies);
  - bb) descrizione dei fatti che hanno portato alla decisione di ritiro della patente di guida, incluse le disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
  - bbb) se del caso, il metodo utilizzato per accertare l'infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies) e i risultati delle rispettive misurazioni al momento dell'infrazione;
  - c) i dati seguenti relativi alla persona interessata dalla decisione di ritiro della patente di guida: nome; indirizzo utilizzato per le comunicazioni dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; numero della patente di guida; se necessario, numero dei documenti nazionali di identificazione; ove disponibile, numero del conducente;
  - d) portata, contenuto e durata esatti della decisione di ritiro della patente di guida, comprese, se del caso, la data in cui la procedura di ritiro è iniziata, la data in cui la sospensione o la limitazione cessa di avere effetto, i codici di cui all'allegato I, parte E, nonché eventuali condizioni complementari stabilite dagli Stati membri in cui è stata commessa l'infrazione;

- e) se del caso, periodo (in giorni) oggetto della decisione di ritiro della patente di guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione già trascorso in tale Stato membro;
  - f) se del caso, eventuali periodi in cui è fatto divieto di rilasciare nuovamente una patente di guida o ottenerne una nuova applicabili nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
  - g) nota che indica se la persona interessata è stata informata della decisione di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, se la persona interessata ha impugnato la decisione nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e se la persona interessata è stata rappresentata nel procedimento.
5. Almeno sei mesi prima della data del recepimento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:
- a) il formato e il contenuto del certificato standard relativo alla decisione di ritiro per la notifica di una decisione di ritiro della patente di guida di cui al presente articolo; e
  - b) il formato delle informazioni fornite a norma degli articoli 12 sexies e 12 septies.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.:";

4 bis. è aggiunto l'articolo 12 bis bis:

*"Articolo 12 bis bis*

**Specifiche relative alla lingua del certificato standard relativo alla decisione di ritiro della patente di guida**

1. Il certificato standard relativo alla decisione di ritiro della patente di guida di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4, è trasmesso in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE dello Stato membro di emissione, o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE accettata dallo Stato membro di emissione in conformità del paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione notificata alla Commissione la volontà di accettare certificati standard relativi alla decisione di ritiro della patente di guida in una o più lingue ufficiali dell'Unione. Tale dichiarazione può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri, compresa la rete dell'UE delle patenti di guida, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, al fine di agevolare la notifica da parte degli Stati membri.
  3. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione di ritiro della patente di guida.";
- 5) è aggiunto l'articolo 12 ter:

*"Articolo 12 ter*

**Obbligo per lo Stato membro di emissione di attuare una decisione di ritiro della patente di guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione**

1. Lo Stato membro di emissione garantisce che le proprie autorità competenti abbiano il potere di attuare una revoca, limitazione o sospensione della patente di guida in base a una decisione di ritiro della patente di guida notificata loro in conformità dell'articolo 12 bis.
  2. Fatti salvi i motivi di deroga di cui all'articolo 12 quinquies, lo Stato membro di emissione garantisce che nei casi in cui le proprie autorità competenti ricevano un certificato standard relativo a una decisione di ritiro della patente di guida in conformità dell'articolo 12 bis, tali autorità, in base alla procedura di cui all'articolo 12 quater, provvedano alla revoca, alla sospensione o alla limitazione della patente di guida.";
- 6) è aggiunto l'articolo 12 quater:

*"Articolo 12 quater*

**Attuazione di una decisione di ritiro della patente di guida notificata allo Stato membro di emissione**

1. Se la decisione di ritiro della patente di guida comporta la revoca nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, le misure adottate dallo Stato membro di emissione devono adempiere alle condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro di emissione:
  - i. provvede alla revoca della patente di guida della persona interessata oppure,
  - ii. laddove la revoca non sia contemplata nello Stato membro di emissione, provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo di tempo definito ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro di emissione per la stessa infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies), valuta l'idoneità o le competenze in materia di guida del conducente e adotta tutte le misure ritenute appropriate sulla base di tale valutazione.

Lo Stato membro di emissione registra la revoca o la sospensione nel proprio sistema nazionale e scambia tali informazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 bis, della presente direttiva;

- b) In caso di revoca, la persona interessata può recuperare il diritto di guidare o la patente di guida, oppure può chiederne una nuova, in conformità degli articoli 10, 13 e 17;
  - c) lo Stato membro di emissione tiene altresì conto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria normativa nazionale, delle condizioni complementari imposte alla persona interessata, cui la persona ha già ottemperato nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
2. Se la decisione di ritiro della patente di guida comporta la sospensione o la limitazione, le misure adottate dallo Stato membro di emissione devono adempiere alle condizioni seguenti:
- a) lo Stato membro di emissione provvede alla sospensione o alla limitazione della validità della patente di guida della persona interessata dalla sospensione o dalla limitazione, fino alla data in cui la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione cessa di avere effetto o fino alla data corrispondente alla durata applicata dallo Stato membro di emissione per la stessa infrazione, se questa è più breve della durata imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. Lo Stato membro di emissione registra la misura adottata nel registro nazionale delle patenti di guida e scambia tali informazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 bis;

- b) se la sospensione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un determinato periodo di tempo sia all'adempimento di condizioni complementari, lo Stato membro di emissione tiene conto unicamente del periodo di tempo determinato;
  - c) qualora sia imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, la limitazione è presa in considerazione nella misura in cui è compatibile con la legislazione dello Stato membro di emissione in termini di natura.
3. Fatto salvo il motivo di deroga di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 1, lettera a), nell'adozione di misure a norma del presente articolo lo Stato membro di emissione è vincolato dalle informazioni e dai fatti forniti dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e si basa su di essi, conformemente all'articolo 12 bis.
4. Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui al presente articolo o adotta la decisione relativa all'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 12 quinquies senza indebito ritardo e in ogni caso entro gli eventuali termini imposti dalla normativa nazionale per prendere una decisione di ritiro della patente di guida.
5. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione:
- a) esegua la decisione di ritiro della patente di guida all'interno del proprio territorio, per la sua intera durata, e conformemente alle sue norme nazionali e purché siano rispettate le condizioni definite nel secondo e terzo comma; e
  - b) non riconosca la patente di guida nuovamente rilasciata o riottenuta, durante un periodo di divieto relativo a un nuovo rilascio o ottenimento di una nuova patente di guida, applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Quando allo Stato membro di emissione viene notificata una decisione di ritiro della patente di guida contenente condizioni complementari a norma dell'articolo 12 bis, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare tale decisione di ritiro della patente di guida nel proprio territorio fino a quando la persona interessata non ottempera a tali condizioni. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione notifica nella rete dell'UE delle patenti di guida l'adempimento delle condizioni complementari da parte della persona interessata.

In ogni caso le condizioni complementari cui è subordinata una decisione di ritiro della patente di guida notificata a norma dell'articolo 12 bis sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione qualora lo Stato membro di emissione, in seguito a opportuna valutazione, ritenga che la persona interessata ottemperi alle condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il riottenimento del diritto di guidare o della patente di guida o il diritto di richiedere il rilascio di una nuova patente. Lo Stato membro di emissione notifica nella rete dell'UE delle patenti di guida l'adempimento delle condizioni complementari da parte della persona interessata.

6. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro di emissione valuti l'idoneità o le competenze in materia di guida del titolare della patente di guida e, sulla base di tale valutazione, adotti tutte le misure ritenute appropriate conformemente al rispettivo diritto nazionale, tenendo altresì conto delle misure adottate dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, qualora sussista un motivo per ritenere che l'idoneità o le competenze del titolare della patente di guida rappresentino un rischio per la sicurezza stradale.";

- 7) è aggiunto l'articolo 12 quinquies:

*"Articolo 12 quinquies*

**Motivi di deroga**

1. Lo Stato membro di emissione non adotta le misure di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 1 e 2, se:
  - a) il certificato di cui all'articolo 12 bis è incompleto o palesemente inesatto e le informazioni mancanti e corrette non sono state fornite conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
  - b) sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione a norma dell'articolo 12 sexies, paragrafo 2, lettera b), è accertato che la decisione di ritiro della patente di guida sarebbe già giunta al termine nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione alla data di adozione, da parte dello Stato membro di emissione, delle misure di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 1 e 2.

2. Lo Stato membro di emissione può, in conformità del proprio diritto nazionale, decidere di applicare anche i seguenti motivi di deroga:
- a) la decisione di ritiro della patente di guida riguarda un'infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies), che, sulla base delle informazioni notificate a norma dell'articolo 12 bis, non sarebbe sanzionata con una decisione di ritiro della patente di guida ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione;
  - b) la decisione di ritiro della patente di guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e i limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione sono stati superati, nel caso di strade urbane, di meno di 30 km/h e, nel caso di strade extraurbane, di meno di 50 km/h;
  - c) la decisione di ritiro della patente di guida è prescritta conformemente alla legislazione dello Stato membro di emissione;
  - d) la legislazione dello Stato membro di emissione prevede privilegi o immunità che impediscono l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida;
  - e) vi sono fondati motivi per presumere una probabile violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; o
  - f) la patente di guida oggetto della notifica è già sottoposta alle misure di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 1 o 2, adottate a seguito di una notifica precedente e di maggiore durata.
3. Lo Stato membro di emissione può richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di deroga ivi previsto. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce senza indugio le informazioni richieste e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti.

Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo non comprendono dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono utilizzate al solo scopo dell'applicazione di tali disposizioni.";

8) è aggiunto l'articolo 12 sexies:

*"Articolo 12 sexies*

**Informazioni che gli Stati membri devono scambiarsi quando attuano una decisione di ritiro della patente di guida presa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione**

1. L'autorità competente dello Stato membro di emissione comunica senza ritardo all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, in modo strutturato e digitale, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 bis, le misure adottate a norma dell'articolo 12 quater o la decisione relativa all'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 12 quinquies, unitamente ai motivi della decisione.
2. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di emissione circa:
  - a) qualsiasi circostanza che incida sulla decisione che impone il ritiro della patente di guida;
  - b) il termine della decisione di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.";

9) è aggiunto l'articolo 12 septies:

*"Articolo 12 septies*

**Informazioni che devono essere fornite alla persona interessata da una decisione di ritiro della patente di guida presa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione e mezzi di impugnazione a sua disposizione**

1. A seguito del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 12 bis e dell'adozione di misure a norma dell'articolo 12 quater, paragrafi 1 e 2, rispettivamente, lo Stato membro di emissione informa senza ritardo la persona interessata, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.
2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 comprendono quantomeno:

- a) qualora le informazioni siano fornite in seguito al ricevimento della notifica di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1:
- i. la denominazione delle autorità competenti per l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
  - ii. i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, compreso il diritto di essere ascoltati;
- b) qualora le informazioni siano fornite in seguito all'adozione di misure prese a norma dell'articolo 12 quater, paragrafi 1 e 2:
- i. i particolari delle misure adottate dallo Stato membro di emissione;
  - ii. i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione per contestare le misure adottate;
  - iii. le informazioni sulla procedura da seguire per riottenere la patente di guida.
3. Gli Stati membri garantiscono mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni o le misure adottate ai sensi degli articoli da 12 bis a 12 septies della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i mezzi di impugnazione contro la mancata applicazione di un motivo di deroga. Essi adottano le misure appropriate per fare in modo che le informazioni in merito a tali mezzi siano fornite in tempo utile per garantirne l'effettivo esercizio.
4. Una decisione di ritiro della patente di guida notificata ai sensi dell'articolo 12 bis può essere impugnata solo nell'ambito di un'azione intentata nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
5. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione si informano reciprocamente in merito ai mezzi di impugnazione contro le decisioni o le misure adottate ai sensi degli articoli da 12 bis a 12 septies della presente direttiva. Su richiesta dello Stato membro di emissione, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette allo Stato membro di emissione tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 3.";

10) all'articolo 19, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;

11) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Tutte le comunicazioni tra Stati membri a norma degli articoli da 12 bis a 12 septies della presente direttiva avvengono attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida di cui al paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri concedono l'accesso alla rete dell'UE delle patenti di guida di cui al paragrafo 1 al punto o ai punti di contatto nazionali designati ai fini delle presenti disposizioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti ai fini dell'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di un'infrazione alla guida di cui all'articolo 2, punto 12 nonies.";

12) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro [entrata in vigore + cinque anni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, compreso il suo impatto sulla sicurezza stradale. Nella relazione si valuta inoltre la possibilità di estendere ulteriormente l'applicazione degli articoli da 12 bis a 12 septies della presente direttiva alle decisioni di ritiro della patente di guida risultanti da infrazioni alla guida diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 12 nonies), o alle decisioni di ritiro della patente di guida prese in relazione a infrazioni commesse a più riprese dalla stessa persona, nonché la possibilità di facilitare ulteriormente l'attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese da Stati membri diversi dallo Stato membro di emissione o di residenza normale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ulteriore revisione della presente direttiva.";

13) all'articolo 20, è inserito il paragrafo seguente dopo il paragrafo 1:

"2. Entro [entrata in vigore + quattro anni], e successivamente ogni cinque anni, tra le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei dati raccolti per ciascun anno civile:

- a) il numero di notifiche ricevute a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, ripartite per Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;

- b) il numero di volte in cui è stato invocato un motivo di deroga, compresi i motivi di deroga applicati, ripartiti per Stato membro notificante; e
- c) eventuali informazioni utili ai fini del corretto funzionamento e dell'efficacia della presente direttiva."

## *Articolo 2*

### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Entro il [GG/MM/AAAA], gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## *Articolo 3*

### **Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 4*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---